



ASSOCIAZIONE SUPPORTI E SISTEMI MULTIMEDIALI ITALIANA

Milano, 12 dicembre 2023

Direzione Generale Biblioteche
e diritto d'autore
Via M. Mercati, 4
00197 R O M A

Alla cortese attenzione della dott.ssa PAOLA PASSARELLI

paola.passarelli@beniculturali.it
mbac-dg-bic@mailcert.beniculturali.it
dg-bda@cultura.gov.it

e p.c.

Al Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore ccpda@cultura.gov.it

Al Capo di Gabinetto gabinetto@cultura.gov.it

Al Capo dell'Ufficio Legislativo ufficiolegislativo@cultura.gov.it

COMPENSO PER COPIA PRIVATA – DISCIPLINA DELLE ESENZIONI E DEI RIMBORSI

Gentile Dott.ssa Passarelli,

ASMI e i suoi associati hanno letto ed esaminato con vivissimo disappunto lo schema di decreto recante le modalità di esenzione e di rimborso del compenso per copia privata ricevuto l'1 dicembre 2023, i cui contenuti violano in modo palese - e per l'ennesima volta - i principi e i precetti pur fissati in modo inoppugnabile sia dal Consiglio di Stato, sia dalla Corte di Giustizia EU.

La bozza di decreto e il relativo allegato, infatti, sono in primo luogo infarciti, letteralmente, di disposizioni che assoggettano i (presunti) aventi diritto all'obbligo di procurare e trasmettere alla SIAE le copie "*delle fatture di vendita all'utilizzatore finale*". La previsione ricorre negli artt. 2.3.1), 2b)1), 2)c)1) e d)1) in materia di esenzione e negli artt. 5 3b), 5 5b), 8b), 10b) e 12b) in materia di rimborsi.

Senonché, sia il Consiglio di Stato, sia la Corte di Giustizia si sono espressi in modo contrario rispetto a queste previsioni ricorrenti, allorché hanno sancito che tale prescrizione – l'obbligo di procurare la documentazione contabile dell'utilizzatore finale – *"non tiene conto del fatto che l'acquisizione di tale documento fuoriesce dalla sfera di controllo dei fabbricanti o importatori di apparecchi o supporti atti alla riproduzione, sia perché la catena distributiva di tali prodotti prevede, generalmente, passaggi intermedi, che rendono difficile la possibilità di contatto tra costoro e l'utilizzatore finale, sia perché comunque, la volontà di quest'ultimo di rendere la documentazione in parola non è coartabile . . ."*.

Già tutte le disposizioni sopra citate confliggono pertanto con le chiare disposizioni del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia, rendendo di fatto inapplicabile la normativa contenuta nella bozza e violando con essa l'ulteriore previsione delle Corti Superiori secondo cui *"l'esenzione ex ante dal pagamento dell'equo compenso per copia privata va disciplinata in modo esplicito e in via diretta, generale e radicale, secondo criteri oggettivi e trasparenti"* e *"il sistema deve prevedere un diritto al rimborso del prelievo per copia privata che sia effettivo e che non renda difficile la restituzione del prelievo corrisposto e che sia anch'esso ancorato a criteri generali, oggettivi e trasparenti"* (CdS, sent. 3.2.2023).

E' quindi all'orizzonte l'ennesima impugnazione, alla quale non potrà che fare seguito, anche in questo caso, l'annullamento del decreto.

Non è dato sapere, in secondo luogo, come sarà realizzata la modulistica della SIAE sulla base della quale potranno essere presentate alla stessa una dichiarazione di esenzione o una richiesta di rimborso. E' già noto, però, che sarà la medesima SIAE, ai sensi degli artt. 4 e 5 della bozza del decreto, a decidere in ordine alla regolarità o meno delle richieste di esenzione e/o rimborso, divenendo nuovamente *arbiter* della fattispecie, un'altra volta in spregio ai precetti fissati dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia: *"la SIAE, quale soggetto titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere e, quindi, quale ente creditore (o perlomeno collettore) del versamento delle somme dovute a titolo di equo compenso che poi vengono ripartite tra gli autori ed editori, si trova in una posizione di evidente conflitto d'interessi, per la sua naturale tendenza a massimizzare gli introiti"* *alla SIAE non può essere delegata alcuna funzione circa i modi di "... comprovare il diritto all'esenzione ex ante dall'equo compenso per copia privata" poiché una previsione del genere "... sconta, inoltre, il medesimo vizio già riscontrato dalla Corte di Giustizia con riguardo al precedente sistema di cui al D.M. 30/12/2009, in quanto si pone in contrasto col principio di "parità di trattamento che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, sancito dall'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"*. Non è la SIAE, pertanto, a poter disporre del diritto di decidere in ordine alle istanze di rimborso e di esenzione, come invece previsto del decreto e dall'allegato in parola, con più che risulta incomprensibile, oltre che illegittimo, il termine di centoventi giorni fissato per l'accoglimento o il rigetto delle richieste di rimborso e più ancora quello di

centottanta (raddoppiabile: sic!) attribuito alla medesima SIAE per decidere in ordine a queste ultime.

Quanto previsto dal comma 3), articolo 2, dell'allegato 1, in terzo luogo, è di impossibile attuazione in quanto la vendita dei supporti per fini diagnostico/strumentali non è effettuata solamente dal produttore o dal primo importatore dei supporti, ma da una rete di rivenditori, mentre non è previsto il caso in cui il primo importatore consegni i supporti all'utente finale (destinazione certa), ma li fatturi al rivenditore, così come non è previsto il caso in cui il distributore venda supporti personalizzati con nome, logo e/o indirizzo dell'utente finale, pur trattandosi di destinazione certa anche in questo caso. La bozza prevede che i supporti destinati all'utilizzo in ambito diagnostico siano esenti, ma se venduti tramite il distributore, il primo importatore dovrebbe addebitare la SIAE al rivenditore, il quale dovrebbe poi richiederne il rimborso. È una palese contraddizione in quanto se sono esenti non devono essere in nessun modo assoggettati a al compenso ab origine.

Come sempre, alle aziende viene richiesto di aumentare il lavoro, le risorse e il tempo dedicato alla fattispecie, con la raccolta e l'invio di documentazione, mentre alla Siae si concedono tempi biblici, senza per sovrappiù tenere in alcun conto l'inflazione e gli squilibri di cassa che le aziende devono sopportare ai fini del riconoscimento di un diritto che dovrebbe costituire il presupposto della fattispecie e non certo la conseguenza di una decisione della medesima SIAE.

E' opportuno ricordare, in quarto luogo, che l'art. 5 della Direttiva 2001/29/CE, rubricato "Eccezioni e limitazioni", dispone, al n. 2, lett. b), che "Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda: (...) b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una **persona fisica** per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso ...".

L'art. 71 *sexies* l.d.a. prevede a sua volta quanto segue: "È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una **persona fisica** per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali... La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di **persona fisica** per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80".

Che rientrino nella disciplina della copia privata esclusivamente gli utilizzatori persone fisiche che facciano un uso personale e non commerciale delle opere è circostanza riconosciuta dalla stessa SIAE, la quale sino a poco tempo fa riportava nel proprio sito web la seguente indicazione: "Possono beneficiare dell'eccezione al diritto esclusivo di

*riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori **solamente le persone fisiche**, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata: **per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali**; - da fonti lecite (possesso/accesso legittimo agli esemplari dell'opera); mediante l'utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per "copia privata" previsto dalla legge. Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori. **In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile**".*

L'eccezione di copia privata è dunque riservata esclusivamente alle persone fisiche (e anche da ciò deriva l'illegittimità dell'"uso promiscuo" introdotta ex novo nell'art. 1 della bozza in modo totalmente avulso sia rispetto alla normativa nazionale, sia comunitaria), mentre tutti gli altri soggetti che acquistano gli apparecchi e i supporti di registrazione (ad esempio gli utenti pubblici e professionali e le aziende), se effettuano copie di opere protette, commettono un reato¹ e tale situazione, come è palese (e come affermato

¹ **Art. 171 l.d.a.:** Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è **punito** con la multa da euro 51 a euro 2.065 **chiunque**, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: ⁽¹⁾a) **riproduce**, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio **un'opera altrui** o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; ⁽²⁾ b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; *[e) **riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia**, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;]* f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.....La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164. ⁽⁴⁾

Art. 171-ter: "1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) **abusivamente duplica, riproduce**, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, **un'opera dell'ingegno** destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) **abusivamente riproduce**, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, **opere o parti**

letteralmente anche dalla SIAE), non può in alcun modo essere sanata corrispondendo il compenso stesso.

Da quanto sopra discende il divieto di applicazione generalizzata del prelievo ad apparecchi e supporti messi a disposizione di persone giuridiche, istituzioni, associazioni ed enti pubblici, principio altrettanto pacifico e chiaramente e ripetutamente affermato, da tempo, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed anche dal Consiglio di Stato. La giurisprudenza comunitaria è *tranchant*: "**il prelievo non deve applicarsi**" nei predetti casi (sentenza *Copydan* del 5 marzo 2015 , C-463/12, punto 47; v. anche la sentenza *Padawan* del 21 ottobre 2010, C-467/08, punto 52; la sentenza *Amazon* dell'11 luglio 2013, C-521/11, punto 28; la Sentenza NOKIA, punti 36 e 41). Illuminanti in tal senso sono le Conclusioni dell'avvocato Generale Nils Wahl presentate il 4 maggio 2016 nella Causa C-110/15: "*La nozione di equo compenso è basata sull'idea che la riproduzione ad uso privato debba arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore e, affinché tale pregiudizio sia indennizzato, il titolare deve percepire un equo compenso. Pertanto, si presume che esista un collegamento necessario tra il compenso versato e il pregiudizio, reale o potenziale, subito dal titolare del diritto in conseguenza della riproduzione ad uso privato. In caso di apparecchi e supporti forniti ai consumatori, è ammesso che tale collegamento sia sufficientemente stretto da giustificare il pagamento di un compenso. 45. Siffatto collegamento non sussiste quando gli apparecchi e i supporti sono destinati a un uso manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie private. Infatti, qualora gli apparecchi e i supporti in questione siano forniti per uso professionale, non viene arrecato alcun pregiudizio (connesso alla riproduzione ad uso privato). Sebbene possa sembrare illogico, ciò avviene anche quando persone fisiche possono utilizzare attrezzature, apparecchi e supporti forniti a professionisti o a enti pubblici per realizzare copie a fini privati. Come è stato chiarito, l'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, fornita dalla Corte, esclude i supporti acquistati dalle imprese e dagli enti pubblici dall'ambito di applicazione di tale disposizione. Pertanto, il fatto che una persona fisica (ad esempio un dipendente) realizzi copie su tali supporti a fini privati è irrilevante. Dato che le apparecchiature sono state acquistate per uso professionale, non si è più nella sfera della riproduzione ad uso privato. Tali situazioni esulano semplicemente dall'ambito di applicazione dell'eccezione per copia privata. Per contro, esse rientrano nella regola generale delle licenze. Qualsiasi copia realizzata in tale contesto senza autorizzazione espressa sarebbe illegale*".

Tutti questi principi sono stati completamente disattesi nella bozza in esame in ossequio al principio secondo cui la vendita di un prodotto ad un'impresa non sarebbe sufficiente ad escludere l'applicazione dell'equo compenso in quanto occorre dimostrare

di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati . . . 2. **È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:** a) **riproduce, duplica**, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi".

anche che l'utilizzatore non abbia la possibilità di effettuare copie private. Trascura però, la bozza, di spiegare perché, invece, i prodotti ceduti alla pubblica Amministrazione siano esenti nonostante le due situazioni siano perfettamente identiche e sovrapponibili.

Come non bastasse, il compenso per copia privata costituisce allo stato attuale una parte sostanziale e spesso preponderante del prezzo al pubblico dei supporti. A causa del mancato adeguamento del medesimo al costante trend di decrescita del prezzo al pubblico, il mercato parallelo aumenta costantemente i suoi volumi di vendita, e ciò proprio in ragione dell'incremento del divario tra il prezzo offerto dai rivenditori "legittimi" e quello offerto dagli evasori del contributo SIAE. Solo attraverso la diminuzione del compenso, pertanto, come già sta avvenendo in tutta Europa (e in Francia in primis), il mercato legale potrà tornare ad essere quello principale, con importanti incrementi degli introiti percepiti dalla SIAE, e in conseguenza dagli aventi diritto.

Con il sistema palesemente illegittimo che si prefigura con la bozza in esame, per converso, sarà più facile e immediato, per un rivenditore, acquistare i supporti all'estero e non dichiarare nulla, lasciando i distributori fuori dal mercato e distruggendo completamente, in tale modo, la filiera interna dei supporti di memorizzazione e degli apparecchi.

Ugualmente illegittimo, del resto, è il comma 1 dell'art. 8, essendo volto esclusivamente a conferire efficacia retroattiva al decreto de quo.

ASMI chiede di essere convocata ad horas per discutere in ordine alla corretta revisione del DM contenente la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché l'attivazione con la massima urgenza di un confronto con tutte le parti coinvolte finalizzato a migliorare e semplificare il decreto in parola, e con esso le procedure di esenzione e rimborso.

Appare stupefacente e irraguardosa, sul punto, la prassi, purtroppo già seguita in passato, di inviare la bozza del nuovo decreto chiedendo un contributo scritto entro i dieci giorni successivi. Non certo una procedura conforme alla normativa, la quale prevede invece un confronto approfondito e rispettoso con i soggetti coinvolti.

I benefici che per converso conseguirebbero al rispetto delle previsioni normative e giurisprudenziali in materia, oltre che per gli interessati, sarebbero molto elevati per il sistema Paese nel suo complesso, con recupero di Iva e tasse molto ingenti che invece, al presente sfuggono totalmente. E' indispensabile che non si perda l'ennesima occasione per emettere un Decreto che adempia finalmente alle suddette previsioni nell'interesse di tutte le parti coinvolte, evitando di dover ricorrere, come sempre avvenuto sinora, ad impugnazioni e annullamenti successivi, con i conseguenti gravissimi fenomeni di distorsione concorrenziale e confusione nel mercato.



ASSOCIAZIONE SUPPORTI E SISTEMI MULTIMEDIALI ITALIANA

Rimango in attesa di un cortese riscontro da parte Sua e degli altri destinatari della presente.

Cordiali saluti

Dott. Mario Pissetti
Presidente ASMI
